

## ALLEGATO "A"

### STATUTO

#### TITOLO I

##### *ART. 1 - Costituzione*

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 una Associazione di Promozione sociale denominata: **“LINEA GOTICA – OFFICINA DELLA MEMORIA ETS-APS”**.

##### *ART. 2 - Scopi dell'Associazione*

L'Associazione - ente non commerciale senza fini di lucro – è un'associazione liberamente costituita che ha come scopo primario **di recuperare, conservare e promuovere la memoria storica della Linea Gotica in tutti i suoi aspetti:** militare, sociale, economico e culturale, anche in collaborazione con istituti di ricerca, enti pubblici e privati, scuole, università, singoli ricercatori e appassionati. Per il raggiungimento di tale scopo, l'Associazione “LINEA GOTICA – OFFICINA DELLA MEMORIA ETS-APS” si propone di **svolgere, in proprio o per conto di terzi, le seguenti attività connesse e riferite alla tematica storica della LINEA GOTICA:**

##### Nell'ambito della ricerca e del recupero:

- Attività di ricerca storica sulle fonti orali e documentali;
- Attività di ricerca sul campo ai fini del recupero di testimonianze archeologiche di guerra;
- Recupero di manufatti, edifici, opere difensive (bunker, trincee, camminamenti, rifugi, etc.);

- Recupero e restauro di reperti storici di uso militare o civile (oggetti, armi, uniformi, etc.);
- Acquisizione di siti o terreni d'interesse storico ai fini di un loro recupero e valorizzazione.

Nell'ambito della didattica e della formazione:

- Attività didattico-educative sulle tematiche della guerra e dei conflitti in generale, rivolte sia agli studenti che agli adulti, con l'elaborazione di moduli didattici innovativi;
- Attività e corsi di formazione rivolti ad operatori turistici, operatori museali, guide e amministratori pubblici.

Nell'ambito della creazione di eventi e della comunicazione:

- Organizzazione di eventi, rievocazioni storiche, seminari, convegni, workshop, video-conferenze, trasmissioni radio-televisive, mostre, rappresentazioni teatrali, incontri, iniziative di animazione e manifestazioni in genere;
- Pubblicazione, in forma cartacea o digitale, di dispense, opuscoli, libri, cartine, album fotografici, depliant e brochure;
- Realizzazione di video-filmati, documentari e fiction su supporti magnetici, digitali o in forma web-streaming;
- Realizzazione di siti web, portali, blog o altri strumenti di comunicazione digitale;
- Realizzazione di gadget e oggetti promozionali.

Nell'ambito del turismo e dello sviluppo territoriale:

- Gestione di strutture museali, di documentazione e di ricerca;

- Costruzione, realizzazione e gestione di proposte e pacchetti turistici per visite e soggiorni di uno o più giorni sui luoghi della memoria;
- Erogazione di tutte le tipologie di servizi connessi alle proposte e ai pacchetti turistici, ivi compresa l'organizzazione e l'accompagnamento per escursioni, gite e trekking sui luoghi della memoria;
- Realizzazione e progettazione di sentieri, itinerari e percorsi di visita sui luoghi della memoria;
- Elaborazione di progetti di sviluppo e valorizzazione territoriale a carattere storico-culturale e turistico;

Le attività innanzi citate saranno svolte anche a favore dei non soci.

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche e lucrative.

L'Associazione, in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori.

L'attività dell'Associazione sarà realizzata con l'apporto prevalente dei soci volontari che prestano la loro attività a titolo gratuito e pertanto l'attività sarà commisurata all'effettivo apporto dei soci.

L'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Si avvarrà, in caso di particolari necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

#### *ART. 3 - Sede dell'Associazione*

L'Associazione ha sede in Castel d'Aiano (BO) in Via Bologna n. 9.

Qualora se ne ravvisi la necessità il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione comunicherà tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

#### *ART. 4 - Durata dell'Associazione*

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### *ART.5 - Esercizio sociale*

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario dell'esercizio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 31 maggio dell'anno successivo.

## **TITOLO II**

### **SOCI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO**

#### *ART. 6 - Requisiti dei soci*

Possono essere soci tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione. Per i minorenni è richiesta l'autorizzazione dei genitori.

Il numero dei soci è illimitato.

Sono soci dell'Associazione coloro che, all'atto dell'accoglimento della domanda, corrispondano il pagamento della quota di associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La quota annuale di associazione verrà determinata anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

La qualifica di socio attribuisce:

1. il diritto a partecipare a ogni attività associativa;

2. il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
3. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista del medesimo;

il tutto senza limitazione alcuna.

#### *ART. 7 - Ammissione dei soci*

Chi intende essere ammesso come socio dovrà fare richiesta di adesione al Consiglio Direttivo: la domanda si intende accettata se il Consiglio Direttivo non esprime parere negativo entro un mese dalla richiesta.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

L'accettazione della domanda impegna il socio al pieno rispetto ed accettazione dello Statuto sociale e di ogni altra norma e/o disposizione emanata dagli organi sociali, secondo l'interpretazione adottata dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile.

#### *ART. 8 - Circolazione delle quote*

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, a eccezione dei trasferimenti mortis causa.

#### *ART. 9 - Perdita della qualifica di socio*

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

1. per mancato pagamento della quota associativa;
2. per rifiuto motivato del rinnovo dell'associazione, da parte del Consiglio Direttivo;
3. per radiazione: il mancato rispetto delle norme statutarie, delle prescrizioni e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché qualsiasi azione contraria alla

dignità e all'interesse della società, saranno prese in esame dal Consiglio Direttivo e da questo giudicate. A seguito di ciò il Consiglio Direttivo potrà ammonire ed anche radiare il socio dall'Associazione.

4. su richiesta dell'associato.

Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'associato può fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla data di annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Non può essere disposta la sospensione a termine dei diritti degli associati sino al definitivo provvedimento di esclusione riservato alla competenza dell'Assemblea od eventualmente di un organo terzo eletto da questa.

Al socio radiato, a quello che non abbia rinnovato la tessera annuale così come al socio dimissionario, non compete alcun rimborso di quote sociali.

Il socio radiato o dimissionario dovrà, comunque, far fronte, in proporzione alla propria quota, alle eventuali perdite risultanti dalla situazione patrimoniale dell'Associazione alla data del recesso.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI SOCIALI**

##### *ART. 10 - Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

##### *ART. 11- Partecipazione all'assemblea*

L'Assemblea è costituita dai soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota o del contributo associativo, i quali hanno tutti il medesimo potere di intervento e diritto di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi ad altro socio. Tre è il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio; non è ammesso il voto per corrispondenza.

#### *ART. 12 - Convocazione dell'Assemblea*

L'Assemblea è convocata mediante avviso a domicilio inviato ai soci, oppure mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Con le stesse modalità deve essere, inoltre, garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci ed i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea sia in prima che in seconda convocazione e l'ordine del giorno.

I soci possono proporre in qualsiasi momento, anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea, argomenti da porre all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione delle Assemblee devono trascorrere almeno 24 ore.

La convocazione delle Assemblee (ordinarie e straordinarie) può essere richiesta da un decimo degli associati a norma dell'art. 20 del codice civile.

#### *ART. 13 - Costituzione e deliberazione dell'Assemblea*

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Oltre all'approvazione del bilancio, l'Assemblea ordinaria deve:

1. procedere alla nomina delle cariche sociali;
2. deliberare sulle responsabilità degli Amministratori;
3. qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere un apposito e separato rendiconto anche a mezzo di una relazione illustrativa;
4. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dai consiglieri.

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare:

1. su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell'Associazione;
2. sulle modifiche da apportare allo Statuto, sulla liquidazione e scioglimento dell'Associazione.

Le assemblee ordinarie e straordinarie, in prima convocazione, sono regolarmente costituite con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; la seconda adunanza è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni avvengono a maggioranza dei votanti, salvo quelle previste dall'art. 20 e 21.

Le deliberazioni delle assemblee devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e sono vincolanti a tutti gli effetti anche per i soci non intervenuti o dissenzienti.

*ART. 14 - Il Consiglio Direttivo*

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, che viene liberamente eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da 5 a 15 membri; per le nomine successive alla prima, che avviene contestualmente alla costituzione dell'associazione, è richiesto ai consiglieri candidati di essere soci da almeno un anno, o comunque, laddove l'associazione sia stata costituita da meno di un anno, è richiesto ai consiglieri candidati di avere la qualifica di soci fondatori. I consiglieri durano in carica per 3 anni e sono revocabili dall'Assemblea in ogni momento.

In caso di dimissioni o di revoca da parte dell'Assemblea dei soci di uno dei consiglieri, questi viene sostituito con un nuovo consigliere eletto dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina al suo interno un Presidente e uno o più Vice Presidenti e uno o più Segretari-tesorieri.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso.

#### *ART. 15 - Compiti e poteri del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza eccezione di sorta e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento di tutti gli scopi sociali, che non siano dalla legge o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dovrà redigere annualmente, entro il 31 maggio, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente.

Il Consiglio Direttivo può delegare i suoi poteri a singoli Consiglieri o a Comitati esecutivi od a Commissioni eventualmente composte anche da elementi non del Consiglio ma comunque soci, determinando per iscritto i limiti della delega.

Il Consiglio Direttivo stabilisce di anno in anno l'importo delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando la convocazione sia richiesta da almeno tre consiglieri che devono fare richiesta al Presidente almeno sette giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Non è consentito il voto per delega. Delle deliberazioni prese verrà redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e si considererà approvato dopo lettura nella riunione successiva.

#### *ART. 16 - Il Presidente*

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

## **TITOLO IV**

### **PATRIMONIO E RISORSE**

*ART. 17 - Costituzione del Patrimonio*

Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio, da eventuali erogazioni liberali e/o donazioni.

*ART. 18 - Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione*

L'eventuale utile o avanzo di gestione non sarà mai distribuibile durante la vita dell'associazione, direttamente o indirettamente, tra i soci e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

*ART. 19 - Gestione del Patrimonio*

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo, il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di capitale durante la vita dell'associazione, direttamente o indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla Legge.

**TITOLO V**

**DISPOSIZIONI FINALI**

*ART. 20 - Modifiche di statuto*

Lo Statuto sociale, approvato dall'Assemblea, può essere modificato soltanto dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata nei tempi e con le modalità di cui all'art. 12.

Per le modifiche dello statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati e in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

*ART. 21 - Scioglimento*

Lo scioglimento può essere deliberato solamente dall'Assemblea straordinaria.




La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.


Per qualsiasi causa intervenga lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n. 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

*ART. 22 - Rinvio*

Per tutto quello non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia.

Castel d'Aiano, li 18/11/2017

  
.....  
-   
.....  
-   
.....  
-   
.....  
-   
.....  
-   
.....  
-   
.....  
-   
.....

  
.....  
-   
.....  
-   
.....  
-   
.....  
-   
.....  
-   
.....